

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
"Amici del Santuario Grotta N.S. di Lourdes"
ai sensi della legge 266/91

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi della legge 266/91, con sede in Coazze Via della Resistenza 30 Frazione Forno, una Associazione denominata **"Amici del Santuario Grotta N.S. di Lourdes"** .

Art.2 SCOPI

L'associazione che opera in collaborazione con il Santuario Grotta N.S. di Lourdes, consapevole che la sofferenza fisica e morale, il dolore e la sofferenza per cause di salute, di abbandono affettivo, di solitudine costituisce un serio attentato alla dignità ed alla qualità della vita della persona umana, intende essere uno strumento di solidarietà e di conforto per le malattie del corpo e dell'anima.

A tal fine l'Associazione vuole essere un centro permanente di vita associativa, che si ispira alla figura di Maria di Nazaret per la disponibilità alla Parola di Dio e all'attenzione e servizio ai fratelli

L'Associazione opera all'interno della Regione Piemonte non ha scopo di lucro, si propone di mantenere viva la tradizione culturale, socio-assistenziale e religiosa della Terra Piemontese, favorendo la mobilità e l'accompagnamento solidale per le persone che presentano necessità di cura spirituale, amicale e relazionale.

L'Associazione intende altresì promuovere e perseguire il dialogo tra spiritualità e cultura, a vantaggio della crescita umana e civile del territorio nella quale essa opera.

L'Associazione è autonoma e si avvale dell'attività prestata dai Soci in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'Associazione è apolitica, senza scopo di lucro, a struttura democratica, e si propone i seguenti fini:

- a) Promuovere l'interesse per la cultura e la formazione umana e religiosa di coloro che sono in ricerca
- b) affiancare con la presenza di volontari il rettore e le religiose nel servizio di ospitalità e di servizio di accompagnamento spirituale svolto dal Santuario Grotta N.S. di Lourdes sito in Coazze, realizzando il detto evangelico "chi accoglie voi accoglie me",
- c) promuovere la valorizzazione, la conservazione e la conoscenza del patrimonio artistico, culturale e sociale del Santuario.
- d) contribuire a creare cultura di solidarietà, anche attraverso attivazione di esperienze di accoglienza verso famiglie e persone che vivono in particolari situazioni di disagio.
- e) sensibilizzare i propri iscritti alla tutela e alla valorizzazione della natura e dell'ambiente come manifestazione della potenza di Dio creatore.
- f) sviluppare attività di carattere culturale, spirituale e umanitario, favorendo esperienze di pellegrinaggio ai Santuari Mariani del Piemonte con particolare attenzione alle categorie più povere.
- g) promuovere tra le persone interessate esperienze di comunità fraterna

Art. 3 ATTIVITA' SOCIALI

Per il perseguimento dei propri fini l'associazione **"Amici del Santuario Grotta N.S. di Lourdes"** intende promuovere e realizzare:

- corsi formativi, convegni, conferenze, tavole rotonde, per il coinvolgimento delle comunità locali sulle tematiche proprie dell'associazione;
- attività in rete con altre associazioni e movimenti ecclesiali, che favoriscano l'animazione

ed il sostegno sociale, religioso e culturale.

- accompagnamento, in percorsi individuali e di gruppo attraverso l'attività formativa, le persone che si trovano in situazioni di sofferenza fisica e morale con particolare riferimento all'approfondimento ed alla ricerca spirituale attraverso occasioni di accoglienza e fraternità;
- convenzioni con Enti Pubblici e privati per la gestione di progetti formativi e di accoglienza;
- svolgere attività di sensibilizzazione e di pressione civile per sollecitare l'erogazione o l'attivazione di nuovi servizi per la promozione umana della persona in situazioni di disagio.

Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che condividono gli scopi dell'associazione, si impegnano a dedicare parte del loro tempo per il loro raggiungimento, accettano ideali e scopi ed organizzazione previsti dallo Statuto e dal regolamento.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente. Il diniego opportunamente motivato e comunicato per scritto all'interessato è insindacabile.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, salvo dimissioni, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale annuale.
- **Soci ordinari:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. La loro qualità di soci ordinari è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale annuale. I soci fondatori ed i soci ordinari hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali. Il numero dei soci ordinari è illimitato.

Tutti i soci, fondatori ed effettivi, godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dal consiglio direttivo.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci dell'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, preventivamente autorizzata dall'associazione.

L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. L'associazione può in caso di necessità, per la realizzazioni di progetti e di convenzioni, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, secondo le indicazioni della legge 266/91.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno le propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e

gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si può perdere:

- a) - per dimissioni, da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo.
- b) - per decadenza a seguito di inadempienza nel versamento delle quote associative e alla mancata frequenza agli incontri ed al programma dell'associazione senza giustificati motivi, per almeno sei mesi consecutivi;
- c) - per espulsione determinata da gravi motivi che rechino danno morale o materialmente l'Associazione, agli utenti e destinatari del servizio.

Competente a deliberare è il C.D., la cui decisione deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. Avverso alla decisione di espulsione è ammesso ricorso all'assemblea soci entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

I soci receduti e/o espulsi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 ORGANI ASSOCIATIVI

Gli organi Associativi sono:

- a) L'Assemblea dei soci.
- b) il Presidente e il Vice-Presidente
- c) il comitato direttivo

tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art.9 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed ordinari, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante :

- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
- Comunicazione scritta inviata per posta raccomandata all'associato all'indirizzo depositato nel libro dei soci almeno 15 giorni prima

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata

- quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- quando lo richiede un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere la data o l'ora di convocazione l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria

1. elegge il Presidente
2. elegge il Comitato Direttivo;
3. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
4. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo
5. approva la programmazione annuale dell'associazione proposta dal C.D.
6. fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
7. ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
8. delibera sui ricorsi in caso di espulsione di cui all'art. 7c

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea le ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un altro socio.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

L'assemblea straordinaria

- 1- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- 2- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a sette membri.

Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Comitato direttivo stesso, con comunicazione scritta inviata per posta.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Comitato direttivo:

1. Nomina tra i suoi membri il segretario e il tesoriere
2. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
3. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
4. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
5. ammette i nuovi soci
6. dichiara decaduti o espulsi i soci salvo successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

Tutte le cariche sono assunte ed assolve a totale titolo gratuito, durano tre anni e sono rinnovabili.

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 12 MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- 1- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
- 2- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro, beni mobili ed immobili provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- 3- Da convenzioni con istituzioni ed enti
- 4- Da attività economiche marginali svolte a scopo di autofinanziamento

Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Art. 13 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, né snaturare l'identità dell'associazione.

Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria,

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina un liquidatore e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di associazioni di volontariato aventi finalità similari.

Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nei codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

SOCI FONDATORI

Claudia Carena	(Presidente)
Camarda Vincenzo	(Vicepresidente)
Scaglia Piero	(Tesoriere)
Morando Don Leonardo	
De Martin Pierina	
Boeris Andrea	
Gioana Giuseppe	
Senes Giuseppino	
De Sola Elena Giuseppina	
Bosco Teresa	